

Statuto di “Linea Comune S.p.A.”

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale

Art. 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata “**Linea Comune S.p.A**” a totale capitale pubblico. La società è costituita, in attuazione dell' “Accordo di programma per la costituzione e gestione di un centro servizi territoriale”, al fine di svolgere in forma associata le funzioni tecnico operative per la gestione dei servizi di *e-government* e per gli ulteriori servizi e attività di interesse comune agli enti aderenti.

Art. 2

Sede - Durata

La società ha sede nel Comune di Firenze.

La durata è stabilita fino al 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci nelle forme di legge.

Art. 3

Oggetto sociale

La società svolge funzioni tecnico-operative e di supporto per i servizi di *e-government* e per gli ulteriori servizi e attività di interesse comune dei soggetti aderenti all'Accordo di programma di cui all'art. 1, nel rispetto delle direttive impartite dall'organo di controllo esecutivo di programma e di vigilanza previsto dall'Accordo stesso.

Linea Comune S.p.A. gestisce la piattaforma dei servizi integrati comune che consente agli Enti aderenti di fornire i servizi telematici sviluppati, tra l'altro, nell'ambito del progetto e-Firenze, nonché il dispiegamento di quelli previsti dal progetto People e di altre progettualità promosse dagli enti firmatari nei rispettivi ambiti di riferimento. La piattaforma costituisce il punto di raccordo tra le informazioni disponibili sulle banche dati degli Enti e le richieste provenienti dagli utenti attraverso molteplici canali (internet, telefono, sms, sportelli, ecc.).

La società gestisce e fornisce servizi e prodotti informatici, fra cui:

- servizi rivolti a cittadini, professionisti, imprese ed a supporto delle strutture interne degli Enti, tra i quali il Call Center, i Sistemi Informativi Territoriali, le procedure informatiche per gli acquisti (Market Place) e gli eventuali altri servizi tecnico operativi richiesti dagli enti;
- servizi di consulenza, project management su progetti di *e-government*, supporto all'adeguamento dei back offices ed all'acquisto di componenti hardware e software, sviluppo di progetti di formazione.

La società può svolgere attività anche nei confronti di soggetti non soci, a condizione che

- a) oltre l'ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai propri enti pubblici soci e;
- b) la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

TITOLO II

Soci - Capitale Sociale - Azioni

Art. 4

Soci

Le azioni possono essere possedute esclusivamente dagli Enti sottoscrittori dell'accordo di programma di cui all'art.1, nonché da quelli che vorranno

aderire in seguito all'accordo stesso.

Art. 5

Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 200.000 (duecentomila) suddiviso in 200.000 (duecentomila) azioni nominative del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.

La società non emette i certificati rappresentativi delle azioni; pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini ai sensi dell'art. 2439 del c.c..

Il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze detengono pari quote azionarie, la cui somma complessiva non potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

ART. 6

Modalità di trasferimento delle azioni

In caso di trasferimento di azioni (intendendosi per tale ogni negozio a titolo gratuito od oneroso teso a trasferire la proprietà piena, la nuda proprietà o diritti reali di qualsiasi specie e natura) e di diritti di opzione sulle azioni di nuova emissione spetta ai soci il diritto di prelazione per l'acquisto.

A tal fine il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà - indicando il numero delle azioni che intende trasferire, il loro valore, le eventuali modalità del pagamento e gli estremi del potenziale acquirente - comunicarlo all'Organo Amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento; questi entro i successivi dieci giorni ne darà comunicazione, con identica modalità, a tutti i soci.

I soci possono esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al socio alienante e all'Organo Amministrativo.

Nel caso in cui il diritto di prelazione sia esercitato da più soci, le azioni saranno ripartite tra di essi in proporzione al numero di azioni già possedute. I soci possono, altresì, esercitare il diritto di prelazione anche per le azioni eventualmente non acquisite dagli altri azionisti, purché ne facciano contestuale richiesta.

In caso di mancato esercizio della prelazione è riconosciuto al socio alienante il diritto di recesso da esercitarsi nei termini e con le modalità previste dagli artt. 2437 bis e seguenti del c.c..

TITOLO III

Amministrazione della Società

Art. 7

Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, la cui valutazione è rimessa all'Organo Amministrativo che ne dà atto nella relazione di cui all'art. 2428 c.c..

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogniqualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, nonché nei casi previsti dalla legge in materia.

L'Assemblea è composta da tutti i soci che intervengono a norma delle disposizioni che seguono.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, a norma del presente articolo, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, ed una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

L'Assemblea, oltre i casi previsti dalla legge, è indetta dall'Organo Amministrativo.

La convocazione è fatta, ai sensi del 2366 del c.c., con avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dei luoghi eventualmente collegati in via telematica a quello dove si svolge l'Assemblea, mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con lettera raccomandata A.R. e/o a mano, oppure con fax o e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima dell'Assemblea. L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto voto. Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio che non sia dipendente della Società mediante semplice delega, fatti salvi comunque i limiti di cui all'art. 2372 c.c..

In mancanza delle formalità di convocazione di cui al presente articolo, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo; tuttavia ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza fungerà da Presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, dirigere e regolare la discussione a norma di legge e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Il Segretario sarà nominato dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea dei soci può svolgersi, a discrezione dell'organo amministrativo, anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di trattazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario se nominato.

Lo svolgimento dell'Assemblea secondo modalità telematiche ulteriori, aggiornate all'evolversi della tecnologia, verrà disciplinato nel regolamento dei lavori assembleari che potrà essere adottato con delibera dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2364 comma primo n. 6) c.c..

Art. 8

Organo Amministrativo

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o, alternativamente, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, incluso il Presidente, scelti fra soggetti con specifiche competenze tecniche per i quali non siano presenti cause di incompatibilità in base alla normativa pro tempore vigente ed in particolare dall'art. 11 del D.Lgs. 175 del 2016 e nel rispetto dell'equilibrio di genere imposto dalla normativa in vigore.

Nell'ipotesi di nomina di un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e comunque nel rispetto dell'equilibrio di genere imposto dalla normativa in vigore.

L'Assemblea della Società può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione in alternativa all'amministratore unico, purché siano rispettati i criteri del D.P.C.M. di cui all'art 11 comma 3 del D.Lgs. 175 del 2016. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione il Presidente è designato d'intesa fra Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Non è prevista la carica di Vice Presidente.

All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione, ad esso spetta la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio.

L'Organo Amministrativo dura in carica per tre esercizi, è rieleggibile e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione alle relative riunioni si applicano le regole seguenti:

- Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Direttore, che assicura le funzioni di Segretario. In caso di assenza, le funzioni di Segretario saranno svolte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.
- La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci.
- La convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, deve essere fatta almeno cinque giorni prima del giorno dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito. In tali casi gli inviti di convocazione potranno farsi anche con telegramma, fax o PEC.
- Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito anche in mancanza di convocazione qualora siano presenti tutti i componenti in carica degli

organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

- Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
- Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza di voti fra i presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - o che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi la riunione ritenere svolta in detto luogo;
 - o che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - o che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - o che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'organo amministrativo ha tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, nel rispetto delle direttive impartite dall'organo di controllo esecutivo di programma e di vigilanza previsto dall'Accordo stesso e di cui all'art. 3 primo comma del presente statuto. Quanto precede nel rispetto dei poteri che per legge spettano esclusivamente all'Assemblea. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione questi può delegare proprie funzioni ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro, firmato dal Presidente e Segretario o da un altro degli Amministratori intervenuti.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione i membri, compresi quelli investiti di particolari cariche, hanno diritto a un compenso annuo stabilito per ciascuno di essi dal Consiglio di Amministrazione all'interno di un importo complessivo definito annualmente dall'Assemblea comprendente anche l'onere per il Direttore Generale. I compensi per Amministratori, Direttore e dirigenti della società possono essere riconosciuti secondo le modalità e nei limiti della normativa vigente ed in particolare dell'art. 11 del D.Lgs. 175 del 2016. E' in ogni caso vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' altresì vietata la corresponsione di trattamento di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 9

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Contestualmente alla nomina del Consiglio, in caso di nomina di questo, l'Assemblea provvede altresì alla nomina del Presidente, designato d'intesa tra Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.

La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere

più anziano in carica.

Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione quando lo ritiene opportuno o ne fanno richiesta almeno due Consiglieri o il Collegio Sindacale. La richiesta deve indicare gli argomenti ritenuti di particolare rilievo in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'adunanza è convocata dal consigliere di maggiore anzianità di carica.

Art. 10

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dall'Organo Amministrativo e viene designato d'intesa fra Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.

I poteri gestionali e gli emolumenti vengono stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Le disposizioni di legge che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Direttore Generale.

La società non potrà istituire organi diversi, se non previsti dalle norme generali in tema di Società.

Titolo IV

Collegio Sindacale – Revisione Legale

Art. 11

Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili una sola volta.

L'Assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Art. 12

Revisione Legale

La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea che nomina il revisore legale o la società di revisione ne determina il compenso spettante.

TITOLO V

Bilancio e norme diverse

Art. 13

Bilancio sociale ed utili

L'esercizio sociale comincia al primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo, secondo le norme di legge, redige il bilancio sociale da sottoporre alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea.

Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:

- a) una quota, che viene fissata dall'Organo Amministrativo e che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva legale;
- b) l'utile residuo viene distribuito ai soci in proporzione delle azioni possedute, salvo che l'Assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva o disponga diversamente.

Art. 14

Scioglimento e liquidazione

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso saranno stabilite dall'Assemblea a norma delle disposizioni del Codice Civile.

Art. 15

Norme di rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia.

